

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania

[notificata con il numero C(2014) 501]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/43/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia potrebbe pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Lituania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui agli articoli 15 e 16 di tale direttiva.

- (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione delle zone sottoposte a restrizioni a causa della peste suina africana in Lituania.
- (6) Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare le zone sottoposte a restrizione in Lituania nell'allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania provvede affinché la zona infetta istituita in applicazione dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda almeno le aree indicate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

ALLEGATO

Zona infetta in Lituania	Termine ultimo di applicazione
I distretti di Trakai e Šalčininkai nella provincia (apskritis) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus, Druskininkai nella provincia di Alytus.	15 febbraio 2014